

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (Doc. IV, n. 23) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5

Martedì 28 febbraio 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 14.

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (Doc. IV, n. 23).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 15 febbraio scorso si è svolta l'audizione del collega Papa che ha determinato in diversi deputati una certa suggestione, forse anche di empatia. La detenzione preventiva protrattasi per oltre cento giorni e la descrizione di tale esperienza hanno indubbiamente suscitato in taluni emozione per l'inevitabile attenzione agli aspetti di sofferenza personale di un collega. Peraltro, alla Giunta è richiesto di spogliarsi di ogni emozione, di attenersi ai fatti e agli atti, e di esprimere in scienza e coscienza una valutazione sulla richiesta di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici trasmessa dal Presidente della Camera. Ricorda altresì che l'on. Papa, nell'occasione, ha depositato copiosa documentazione che è già stata distribuita ed è oggi a disposizione. Rispetto a quella do-

cumentazione – in qualità di relatore – ha ritenuto doveroso acquisire delle integrazioni che ha messo anch'esse a disposizione dei componenti già dalla scorsa settimana. Viene quindi a svolgere alcune considerazioni essenzialmente sull'ordine dei lavori.

L'on. Papa – durante l'audizione – ha svolto osservazioni sulla sua vicenda giudiziaria che però, in alcuni casi, non attengono direttamente all'oggetto dell'esame e sulle quali – lo ripete – non ci si deve addentrare in questa sede, posto che oggetto della decisione è esclusivamente la domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati. Aggiunge, come è già noto, che le dichiarazioni dell'on. Papa sono state nettamente smentite, attraverso un comunicato stampa oggettivamente insolito, dall'ufficio della pubblica accusa che ha fatto sapere di avere interessato i competenti uffici giudiziari degli addebiti mossi dal collega Papa, ritenendoli calunniosi – per quanto, a suo avviso, non perseguibili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Proprio questo dato di fatto, che vede una ricostruzione degli eventi differente e, per certi aspetti, addirittura inconciliabile fra l'on. Papa e l'ufficio della pubblica accusa, rende particolarmente opportuno, anzi doveroso, confinare rigorosamente la discussione nei limiti stretti della domanda

avanzata dall'autorità giudiziaria, che è stata assegnata alla Giunta e costituisce oggetto della sua attività referente (la Giunta per le autorizzazioni, del resto, si pronunzia solo su materie espressamente a essa deferite dal Presidente della Camera).

Sente quindi la necessità di fissare taluni concetti, al fine di chiarire gli esatti confini dell'istruttoria e dunque il terreno proprio del prosieguo dell'esame. Anzitutto, non spetta alla Giunta allargare la propria attività istruttoria a profili che riguardino terze persone – sia pure coinvolte nel procedimento – che non rivestono la carica di parlamentari. Da questo punto di vista, le dichiarazioni del deputato Papa relative a interventi dell'autorità giudiziaria su soggetti che non sono membri della Camera – al fine di lamentare una violazione delle prerogative dell'articolo 68 della Costituzione – non hanno rilievo nel dibattito della Giunta.

In secondo luogo, quanto alla denuncia dell'on. Papa di essere stato sottoposto a intercettazioni ambientali, perquisizioni personali e a controllo di corrispondenza durante la sua detenzione, ricorda che, con riferimento ad una lettera dell'on. Labocetta, che avanzava al Presidente della Camera dubbi sulla compatibilità con le prerogative parlamentari di misure restrittive della libertà personale applicate all'on. Papa, l'Ufficio di Presidenza della Camera, nella riunione del 2 agosto 2011, ha concordato, senza obiezioni, che « *una volta deliberata l'autorizzazione [all'arresto] restano affidate all'autorità giudiziaria le concrete modalità di esecuzione della misura restrittiva irrogata* ». Tale principio è applicabile in ogni caso in cui la misura restrittiva della custodia in carcere – autorizzata con un voto parlamentare a carico di un membro delle Camere – sia idonea ad incidere sull'esercizio di libertà costituzionali incompatibili con lo stato di detenzione. D'altronde, questa decisione dell'Ufficio di Presidenza della Camera era sostanzialmente in linea con una precedente unanime deliberazione della Giunta per le autorizzazioni del 17 e 29 novembre 2006.

In terzo luogo, e da ultimo, quanto all'episodio narrato circa il sequestro dell'*I-PAD* in uso alla signora Gianna Sperandio, deve sottolineare che sul punto le versioni dell'on. Papa e della procura di Napoli non sembrano divergere. Lo strumento è stato sequestrato alla signora Sperandio e non al collega Papa e a carico di quest'ultimo non si sono svolte perquisizioni domiciliari o personali (del resto, come la Giunta ha avuto modo di chiarire proprio recentemente, il sequestro in sé non è oggetto di tutela costituzionale, ma lo è solo l'attività di perquisizione ad esso finalizzata posta in essere a carico del parlamentare). Neanche in tali profili sono dunque ravvisabili elementi di lesione delle prerogative parlamentari.

Tornando all'istruttoria della Giunta, ha preso cognizione del materiale depositato dall'on. Papa il 15 febbraio 2012. Esso consiste di diversi atti. In particolare: due memorie, non firmate, di cui una senza data, nelle quali egli svolge considerazioni su quello che ritiene l'accanimento giudiziario nei suoi confronti; tre sentenze della Corte di cassazione, sesta sezione penale, rese in esito alla camera di consiglio del 7 novembre 2011 (cioè tre mesi dopo l'inoltro della domanda in discussione). Si tratta delle pronunzie nn. 1727, 1729 e 1731 del 2011 emanate su ricorso sia degli indagati sia della procura di Napoli contro una sentenza del tribunale del riesame di Napoli cui gli stessi soggetti si erano rivolti per ottenere la riforma di vari aspetti del provvedimento del GIP di Napoli, Giordano, in punto cautelare. Il collega Papa ha depositato ulteriori documenti giudiziari che attesterebbero l'accanimento giudiziario nei suoi confronti, descrivendo lo zelo investigativo dei magistrati.

Ricorda poi che era già agli atti della Giunta per le autorizzazioni il provvedimento del tribunale di Napoli del 27 dicembre 2011, innanzi al quale pende il dibattimento, che ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni delle conversazioni cui l'on. Papa ha preso parte.

Tra il materiale che ha raccolto nella sua funzione di relatore, e su richiesta di

un membro di questa Giunta, c'è la sentenza della Cassazione, sesta sezione penale, n. 1728 del 2011 e copia del decreto di citazione a giudizio immediato del GIP.

Al riguardo, formula alcune osservazioni, per come evince le circostanze dal complesso della documentazione citata. I capi di imputazione attualmente a carico del deputato Papa sono sette. La Corte di cassazione ha reso pronunzie, in parte favorevoli all'on. Papa, su altri capi di imputazione e relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari e non già nel merito della sua eventuale responsabilità penale. La sentenza della Corte di cassazione n. 1728 del 2011 conferma peraltro che sussistevano, al tempo della deliberazione di luglio 2011, esigenze cautelari ai fini dell'applicazione della misura restrittiva « *in considerazione della sua pericolosità e del pericolo di inquinamento delle prove* ». Ricorda, da ultimo, che i tabulati telefonici sono degli strumenti di indagine preliminare, previsti nel testo unico dei dati personali del 2003 e non sono invece mezzi di ricerca della prova messi in relazione a specifici reati, come invece è per le intercettazioni telefoniche ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

Queste sono le ragioni per cui ritiene conclusivamente di dover confermare la proposta di concedere l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati richiesti, verso la quale lo stesso collega Papa ha dichiarato di essere « indifferente ».

Maurizio PANIZ (PdL) prende atto delle comunicazioni testé rese dal Presidente e si riserva di svolgere su di esse le sue osservazioni in un intervento da svolgere successivamente. Intende però avanzare una proposta sull'ordine dei lavori: verificare cioè con l'autorità giudiziaria richiedente la persistente attualità dell'interesse a ottenere l'autorizzazione in titolo, tanto più che le conversazioni cui si riferiscono i tabulati sono state anche intercettate e in qualche modo fanno già parte del procedimento in corso.

Marilena SAMPERI (PD) non si oppone alla proposta del deputato Paniz.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannunzia, ove la proposta dell'on. Paniz fosse messa ai voti, che il suo gruppo si asterrà.

Federico PALOMBA (IdV), nell'auspicio che si possa trattare di una verifica rapida, non si oppone alla proposta del collega Paniz.

Dopo che i deputati Donatella FERRANTI (PD) e Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si sono dichiarati favorevoli alla proposta dell'on. Paniz, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, comunica che vi darà corso, interpellando la procura della Repubblica di Napoli. Concordando la Giunta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che convoca sin d'ora per il 14 marzo 2012.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, si dichiara pronto a concludere la sua relazione con una proposta, ma crede opportuno acquisire preliminarmente la memoria preannunziata dall'ex deputato interessato.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, precisato che il rituale invito a intervenire o a trasmettere una memoria è stato rinnovato all'ex deputato Di Giandomenico, concordando la Giunta, accede alla richiesta di rinvio, avvertendo che nella prossima seduta si perverrà comunque alla definizione del caso e che di tale scadenza verrà data notizia all'on. Di Giandomenico.

La seduta termina alle 14.35.